



COMUNE DI SANTHIA
PROVINCIA DI VERCELLI

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELL'ATTIVITA' DI
ESTETISTA**

APPROVATO CON DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 12 DEL 12/03/2015

INDICE

Art. 1	Oggetto del regolamento
Art. 2	Consultazione Associazioni di categoria
Art. 3	Modalità di svolgimento dell'attività
Art. 4	Procedure di SCIA (segnalazione certificata di inizio attività)
Art. 5	Subingresso
Art. 6	Sospensione e cessazione dell'attività
Art. 7	Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate
Art. 8	Orari ed obbligo di esposizione
Art. 9	Vigilanza
Art. 10	Sanzioni
Art. 11	Norme transitorie

Art. 1 Oggetto del Regolamento

L'attività di estetista, esercitata in forma di impresa ai sensi delle norme vigenti, comprende tutte le prestazioni ed i trattamenti eseguiti sulla superficie del corpo umano il cui scopo esclusivo o prevalente sia quello di mantenerlo in perfette condizioni, di migliorarne e proteggerne l'aspetto estetico, modificandolo attraverso l'eliminazione o l'attenuazione degli inestetismi presenti.

Tale attività può essere svolta con l'attuazione di tecniche manuali, con l'utilizzo degli apparecchi elettromeccanici per uso estetico, di cui all'elenco allegato alla Legge 4 gennaio 1990 n. 1 così come modificato dal Decreto Ministeriale 110/2011 (Allegato) o con l'applicazione dei prodotti cosmetici definiti tali dal regolamento n. 1223/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio.

Sono escluse dall'attività di estetista le prestazioni dirette in linea specifica ed esclusiva a finalità di carattere terapeutico.

Le fonti normative che disciplinano l'attività di estetista sono la Legge 4 gennaio 1990 n. 1, la Legge 14 febbraio 1963 n. 161, la Legge Regionale 9 dicembre 1992 n. 54, la Legge 2 aprile 2007 n. 40, la Legge 23 dicembre 1970 n. 1142, nonché le disposizioni del presente regolamento.

Art. 2 Consultazione Associazioni di categoria

E' prevista la consultazione preventiva delle Associazioni di categoria maggiormente rappresentative sul territorio del Comune in rappresentanza delle categorie delle Estetiste in merito alla redazione del Regolamento, sue modifiche ed integrazioni.

Art. 3 - Modalità di svolgimento dell'attività

1. L'apertura di un nuovo esercizio di estetista oppure il trasferimento di sede o la modifica dell'attività è subordinata alla presentazione, con le modalità previste dal D.P.R. 160/2010 e succ. mm. e ii., allo Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) competente per territorio di una segnalazione certificata di inizio attività (S.C.I.A.) ai sensi dell' art. 19 della legge 241/1990 e succ. mm. e ii., a condizione che sussistano i seguenti requisiti:

- regolare costituzione della società ed iscrizione al registro imprese della C.C.I.A.A.; le imprese aventi le caratteristiche di cui alla Legge 8 agosto 1985 n. 443 (imprese artigiane) possono iscriversi successivamente all'albo delle imprese artigiane;
- rispetto dei requisiti igienico-sanitari dei locali e delle attrezzature stabiliti dalla vigente normativa;
- conformità dei locali ai requisiti urbanistici ed edilizi;
- possesso del requisito professionale ai sensi della vigente normativa;
- disponibilità dei locali;

2. Per ogni sede dell'impresa esercente l'attività di estetista deve essere designato un differente direttore tecnico in possesso della qualifica professionale, nella persona del titolare, di un socio partecipante al lavoro, di un familiare coadiuvante o di un dipendente dell' impresa. Il direttore tecnico deve accettare l'incarico con apposita dichiarazione da presentarsi al Comune contestualmente alla S.C.I.A. e garantire la presenza nell' esercizio durante l'orario di apertura.

3. Qualora a seguito di recesso, esclusione od altra causa vengano a mancare i soci in possesso della qualifica professionale per l'attività autorizzata, la stessa è sospesa con applicazione delle norme di cui al successivo articolo 6.

4. L'attività di estetista può essere svolta congiuntamente a quella di acconciatore nello stesso esercizio, alle condizioni di cui al presente regolamento e previa presentazione di un'unica segnalazione certificata di inizio attività, purché i locali destinati alle rispettive attività, siano distinti e separati. In tal caso le attività svolte congiuntamente nello stesso esercizio possono essere oggetto di scissione, fatta salva la normativa sanitaria ed i locali ad uso comune.

5. In caso di sub-ingresso in azienda esercente l'attività di estetista ed acconciatore, la Scia di subingresso è subordinata alla presenza di entrambe le qualifiche professionali. Qualora manchi una delle due qualifiche professionali richieste è ammessa la sospensione dell'attività per un anno al fine di acquisire i requisiti. Scaduto tale termine senza che sia stato ottenuto il requisito oppure senza che sia stata presentata apposita SCIA quest'ultima decade.

L'attività può essere svolta anche presso il domicilio dell'esercente ovvero presso la sede designata dal cliente, nel rispetto dei criteri stabiliti dalle leggi e dalle disposizioni sanitarie.

Art. 4 Procedure di SCIA (Segnalazione certificata di inizio attività)

1. All'atto della presentazione della segnalazione certificata di inizio attività devono sussistere i requisiti di cui all' articolo 3, la cui presenza è oggetto di autocertificazione da parte dei soggetti interessati.

2. In caso di presenza di tutti i requisiti richiesti e della relativa autocertificazione, l'attività può essere iniziata dalla data di presentazione della S.C.I.A. Qualora le verifiche effettuate sulle autocertificazioni relative ai requisiti ne rilevino l'insussistenza o la non veridicità è disposto il divieto all'esercizio dell'attività, con la segnalazione agli organi competenti della presenza di false dichiarazioni.

3. Tutti i procedimenti amministrativi relativi alle attività di estetista, quali aperture, modifiche, subingressi, trasferimenti di sede, sono assoggettati alle procedure dello Sportello Unico Attività Produttive ai sensi dell' art. 10 comma 2 della Legge 2 aprile 2007 n. 40.

Art. 5 Subingresso

1. Qualora non vi sia modifica dei locali che incida sui requisiti di carattere igienico-sanitario o urbanistico-edilizi, il subingresso per acquisto o affitto d'azienda nell'esercizio delle attività di estetista è subordinato alla presentazione di una S.C.I.A. al S.U.A.P. secondo la normativa vigente.

Art. 6 Sospensione e cessazione dell'attività

1. Qualora vengano a mancare i requisiti previsti per l' esercizio dell'attività oppure l'attività sia svolta in contrasto con la vigente normativa, il Comune invita il titolare ad adeguarsi eliminando le carenze riscontrate entro un periodo da definire che decorre dalla data di notifica del provvedimento. Se al termine di detto periodo non si è provveduto ad ottemperare alle prescrizioni impartite, il Comune ordina la sospensione dell'attività e la chiusura dell'esercizio.

2. Nel caso di cessazione dell'attività è fatto obbligo al titolare di inoltrare apposita comunicazione al Comune tramite il SUAP.

Art. 7 - Idoneità igienico sanitaria dei locali e delle attrezzature impiegate

1. L'attività oggetto del presente regolamento deve rispettare i requisiti previsti dalla vigente normativa sanitaria riportati in allegato.

Art. 8 Orari ed obbligo di esposizione

1. Ferma restando la necessità del rispetto di quanto stabilito nei contratti collettivi di lavoro, l'orario di apertura viene determinato con apposita ordinanza sindacale.

2. E' fatto obbligo di comunicare preventivamente l'orario prescelto all'ufficio Commercio del Comune e di renderlo noto al pubblico mediante l'esposizione di cartelli o altri mezzi idonei ben visibili all'esterno dell'esercizio.

Art. 9 Vigilanza

1. Agli effetti dell'applicazione del presente Regolamento e della normativa vigente, il Comune, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica e qualsiasi altra autorità competente, esercitano le funzioni di vigilanza e controllo. A tal fine gli incaricati alla vigilanza e al controllo possono accedere nei locali in cui viene esercitata l'attività.

Art. 10 Sanzioni

1. L'inosservanza delle norme del presente Regolamento è punita con le sanzioni amministrative previste dalla vigente normativa.

Art. 11 Norme transitorie

Per quanto non espressamente previsto da questo Regolamento, si rimanda alla normativa vigente.

	ELENCO DEGLI APPARECCHI ELETTROMECCANICI PER USO ESTETICO (ALLEGATO ALLA LEGGE 1/90) Pubblicato su Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2011	Data	
		sì	no
	esercizio denominato.....		
1.	Vaporizzatore con vapore normale e ionizzato non surriscaldato		
2.	Stimolatori ad ultrasuoni e stimolatori a micro correnti		
3.	Disincrostante per pulizia con intensità non superiore a 4 mA		
4.	Apparecchio per l'aspirazione dei comedoni con cannule e con azione combinata per la levigatura della pelle con polvere minerale o fluidi o materiali equivalenti		
5.	Doccia filiforme ad atomizzatore con pressione non superiore a 80 kPa		
6.	Apparecchi per massaggi meccanici al solo livello cutaneo, per massaggi elettrici con oscillazione orizzontale o rotazione		
7.	Rulli elettrici e manuali		
8.	Vibratori elettrici oscillanti		
9.	Apparecchi per massaggi meccanici o elettrici picchiettanti		
10.	Solarium per l'abbronzatura con lampade UV-A o con applicazioni combinate o indipendenti di raggi ultravioletti (UV) ed infrarossi (IR)		
11.	Apparecchi per massaggio ad aria o idrico con aria a pressione non superiore a 80 kPa		
12.	Scaldacera per ceretta		
13.	Attrezzi per ginnastica estetica		
14.	Attrezzature per manicure e pedicure		
15.	Apparecchi per il trattamento di calore totale o parziale tramite radiofrequenza reattiva o capacitiva		
16.	Apparecchio per massaggio aspirante con coppe di varie misure e applicazioni in movimento, fisse e ritmate e con aspirazione non superiore a 80 kPa		
17.	Apparecchi per ionoforesi estetica sulla placca di 1 mA ogni 10 centimetri quadrati		
18.	Depilatori elettrici ad ago, a pinza o accessorio equipollente o ad impulsi luminosi per foto depilazione		
19.	Apparecchi per massaggi subacquei		
20.	Apparecchi per presso - massaggio		
21.	Elettrostimolatore ad impulsi		
22.	Apparecchi per massaggio ad aria compressa con pressione superiore a 80 kPa		
23.	Soft laser per trattamento rilassante, tonificante della cute o fotostimolante delle aree riflesso gene dei piedi e delle mani		
24.	Laser estetico defocalizzato per la depilazione		
25.	Saune e bagno di vapore		

Il/La Leg. Rappr. _____

REGOLAMENTO ESTETISTI

IDONEITÀ IGIENICO - SANITARIA DEI LOCALI, DELLE ATTREZZATURE E DEI PROCEDIMENTI TECNICI.

1. I locali adibiti all'esercizio dell'attività di estetista devono avere i requisiti dimensionali, igienici e impiantistici di seguito indicati:
 - a. superficie minima dei locali da adibire all'esercizio dell'attività pari a mq. 15,00 (esclusi i locali accessori quali servizi, ripostigli, ingressi, sale di attesa ecc.) con i seguenti vincoli :
 - box distinti per attività, con superficie minima di mq. 6,00 ciascuno;
 - locale di ricevimento/attesa;
 - apparecchi abbronzanti posizionati in locali separati o in box singoli con superficie minima di mq. 6,00 ciascuno;
 - servizio igienico ad uso esclusivo del personale in caso di esercizio con superficie superiore a mq. 70,00.

In caso di abbinamento nello stesso locale dell'attività di estetica e dell'attività di acconciatore devono sussistere i valori minimi per entrambe le tipologie, con la sola eccezione relativa all'attività di estetica limitata a prestazioni semplici di manicure e pedicure, per la quale è sufficiente una superficie minima di mq. 9,00.
 - b. altezza dei locali adibiti all'attività non inferiore a m. 3,00. Eventuali deroghe potranno essere concesse dopo valutazione delle caratteristiche strutturali in rapporto alle lavorazioni svolte e al numero di addetti; in ogni caso l'altezza non potrà essere inferiore a m. 2,70.
 - c. superficie aero-illuminante non inferiore a 1/8 della superficie del pavimento, nei locali privi di finestre dotati di porta vetrata deve essere assicurata un'aerazione naturale mediante aperture tipo vasistas eventualmente integrata da un'aerazione forzata a consentire un adeguato numero di ricambi/ora. Dove l'illuminazione naturale sia insufficiente, soprattutto sui piani di lavoro, è indispensabile ricorrere all'illuminazione artificiale.
2. Gli esercizi devono essere dotati di idoneo servizio igienico e di ripostiglio. I servizi igienici interni all'esercizio devono essere in numero e posizione adeguati sia alle esigenze di privacy e comfort, sia alla necessità di una rapida pulizia. Sono ammessi in particolari casi (Centri Storici) anche servizi igienici esterni all'esercizio.
3. Tutti i servizi, sia quelli interni che quelli esterni devono essere corrispondenti alle seguenti caratteristiche:
 - a. pavimento ricoperto di piastrelle greificate e comunque perfettamente solide e impermeabili;
 - b. pareti ricoperte di piastrelle o idoneo materiale lavabile fino all'altezza di m. 2,00;
 - c. gli stessi devono essere dotati, se dislocati all'interno dei locali adibiti all'attività, di antilatrina ventilata con porta di accesso provvista di chiusura a molla.
4. Gli impianti elettrici e termoidraulici devono essere eseguiti nel rispetto della vigente normativa prevista dalla L. 3.5.1990, n. 46 e s.m.i..
5. Nei locali ad uso dell'esercizio e in quelli accessori, i pavimenti devono essere rivestiti di

piastrelle impermeabili e lavabili con acqua e disinfettanti. Le pareti devono essere ricoperte da adeguato materiale lavabile, fino a m. 2,00, con esclusione delle tappezzerie in carta. Gli angoli di raccordo fra le pareti e il pavimento devono essere preferibilmente arrotondati.

6. Nei locali di lavoro utilizzati per attività che comportano il trattamento cutaneo devono essere collocati lavandini fissi in maiolica, acciaio inossidabile o resina, essi devono essere dotati di acqua corrente potabile calda e fredda con condotte di scarico munite di sifone ad acqua o di altri sistemi equivalenti, e allacciati alla fognatura nera comunale nel rispetto delle normative vigenti.
7. Gli esercizi nei quali si usino sostanze volatili tossiche o infiammabili devono essere provvisti di un deposito separato dal locale di lavoro; tali prodotti dovranno essere utilizzati seguendo scrupolosamente le indicazioni della casa produttrice e comunque utilizzati in appositi recipienti, dovrà essere altresì prevista un'aerazione forzata localizzata per un facile e rapido ricambio d'aria. Non devono tenersi nei locali di lavoro quantità di sostanze infiammabili o potenzialmente tossiche superiori a quelle strettamente necessarie al servizio in corso.
8. Le acque reflue provenienti dall'attività in oggetto devono essere paragonate ad attività di prestazioni di servizi e sono da considerarsi, ai sensi dell'art. 14, 2° comma, punto B, della L.R. 26.3.1990 n. 13, assimilabili a quelle provenienti da insediamenti abitativi e pertanto classificabili nella classe A del predetto art. 14, purché rientrino nei limiti di accettabilità di cui all'allegato 3 della predetta L.R. 13/1990. Qualora detti scarichi siano tributari di pubblica fognatura sono ammessi all'osservanza dei Regolamenti emanati dall'Ente gestore dell'impianto di depurazione della pubblica fognatura stessa.
9. Nei locali o cabine dove si effettuano trattamenti che comportano la presenza del solo utente (m), nel caso in cui siano dislocati rispetto al posto presidiato dal personale, deve essere posizionato un campanello facilmente azionabile.
10. L'effettuazione di lavori che comportino variazione del numero (quali sauna, bagno turco, solarium o nella destinazione dei locali, comporta il rilascio di un nuovo nulla osta concernente la sussistenza dei requisiti igienico- sanitari.
11. Nell'ipotesi di attività miste, l'attività di estetista deve essere svolta in locali distinti da quelli utilizzati per le altre attività .

OBBLIGHI DEL TITOLARE IN MATERIA IGIENICO-SANITARIA

1. Tutti gli esercizi che detengono/utilizzano apparecchi abbronzanti devono darne comunicazione mediante notifica all' A.S.L. di competenza in base alla vigente normativa regionale sulle attività di solarium.
2. Tutti gli esercizi dove vengono svolte le attività disciplinate dal presente Regolamento devono essere dotati di contenitori chiudibili, lavabili e disinfettabili per il deposito della biancheria usata e di un armadio a destinazione esclusiva per quella pulita, nonché di recipienti muniti di coperchio con apertura a pedale, per la raccolta dei rifiuti. In relazione alla particolare attività svolta può essere ritenuto necessario un apposito locale dove posizionare tali contenitori.
3. Tutti gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente per poter essere ricambiata a ogni servizio;
4. Tutti gli esercizi devono essere dotati di un armadietto contenente materiale per il pronto

soccorso; dovrà altresì essere disponibile un mezzo di comunicazione urgente per soccorso medico.

5. Il mobilio e l'arredamento devono essere tali da permettere una completa pulizia giornaliera e una periodica disinfezione; nel caso gli schienali dei sedili siano muniti di appoggia-capo, lo stesso deve essere ricoperto di carta o asciugamani da cambiare per ogni persona.
6. All'esercente incombe altresì l'obbligo e la responsabilità dell'osservanza delle seguenti norme igieniche:
 - a. l'esercizio e i locali annessi devono essere tenuti con la massima pulizia e sanificati periodicamente;
 - b. il personale deve osservare costantemente le più scrupolose norme di pulizia personale e igiene, con speciale riguardo alle mani e alle unghie, e indossare abbigliamento da lavoro di colore chiaro e sempre in stato di perfetta nettezza;
 - c. prima di iniziare ciascun servizio l'addetto al servizio stesso deve lavarsi accuratamente le mani con acqua e sapone o soluzione disinfettante;
 - d. nelle attività che prevedono un contatto diretto e manuale la parte da trattare deve essere abbondantemente lavata con acqua e sapone e disinfettata prima di ogni trattamento;
 - e. per ogni cliente deve essere sempre utilizzata biancheria pulita, lavata ad alta temperatura;
 - f. le persone manifestamente affette da malattia contagiosa o parassitaria, da eruzioni o lesioni cutanee evidenti e simili non possono essere servite;
 - g. tutti gli attrezzi occorrenti per l'esercizio dell'attività devono essere tenuti con la massima pulizia; gli strumenti taglienti devono essere di tipo monouso; per gli altri utensili che vengono a contatto diretto con le parti cutanee del cliente, come forbici o altri strumenti metallici, deve eseguirsi una sterilizzazione a mezzo di calore (a vapore mediante autoclave a 121° per almeno 20 minuti o sterilizzazione a secco in stufa a 180° per 1 ora) o di raggi ultravioletti.
 - h. gli stessi strumenti non possono essere utilizzati per due clienti diversi, se non dopo l'avvenuta sterilizzazione. Pinze o altri strumenti possono essere disinfettati mediante immersione in soluzione disinfettante (preferibilmente ipoclorito di sodio, secondariamente alcol denaturato 70%).
 - i. in caso di puntura o di taglio accidentale di una certa entità è necessario che la persona ferita sia sottoposta a controllo medico.
 - j. le tinture, i fissativi e gli altri preparati dovranno rispondere ai requisiti prescritti dalle norme vigenti in materia e manipolati con guanti monouso.
 - k. i procedimenti di lavorazione nei quali vengono impiegati prodotti o solventi le cui esalazioni possono risultare nocive devono essere seguiti da rapide e abbondanti aerazioni dell'ambiente;
 - l. il confezionamento di prodotti che comportano la miscelazione di più componenti con l'emanazione di vapori o sostanze volatili secondarie, deve avvenire in condizioni di aspirazione localizzata con velocità di captazione di almeno 0,5 m/sec alla cappa e possibilmente con cappa chiusa.
 - m. durante l'applicazione e l'uso di liquidi infiammabili si deve evitare che nell'esercizio siano accese fiamme libere.
 - n. gli strumenti taglienti monouso devono essere raccolti attraverso contenitori protettivi.
 - o. lo smaltimento di rifiuti deve essere conforme a quanto previsto dalle normative vigenti

in materia;

- p. agli utenti delle apparecchiature generanti raggi UV utilizzate ai fini estetici devono essere forniti occhiali protettivi individuali e devono essere consegnate sia le note informative sia le schede individuali di cui alla vigente normativa regionale delle attività di solarium.

REQUISITI IGIENICI PER LE ATTIVITÀ SVOLTE SUI MALATI E SUI DECEDUTI PRESSO OSPEDALI, CASE DI CURA, ISTITUTI ASSISTENZIALI CON RICOVERO PERMANENTE E COMUNITÀ VARIE.

1. Fermo restando il divieto dell'esercizio in forma ambulante, l'attività di estetista è consentita presso ospedali, case di cura, istituti assistenziali con ricovero permanente e comunità varie, oltre che presso il domicilio dell'esercente o del cliente, purché l'esercente si uniformi alle prescrizioni igienico-sanitarie del presente regolamento.
2. L'attività di estetista può essere esercitata anche al letto degli ammalati purché non di malattie infettive in fase contagiosa, previo parere in merito della competente Autorità sanitaria.
3. L'attività di estetista può essere consentita, a richiesta degli aventi titolo, anche sulle persone decedute, purché non di malattie infettive contagiose e previo parere in merito della competente Autorità sanitaria.
4. Gli strumenti dell'attività professionale per dette incombenze devono essere di tipo monouso e, ove non possibile, conservati in apposita custodia costruita con materiale facilmente lavabile e disinfettabile; devono inoltre essere disinfettati dopo il singolo uso; quelli destinati al trattamento dei malati devono essere riservati a tale uso esclusivo.

REQUISITI IGIENICI PER L'ATTIVITÀ SVOLTA PRESSO IL DOMICILIO DELL'ESERCENTE

1. L'attività di estetista può essere esercitata presso il domicilio dell'esercente nel rispetto del presente regolamento e qualora risponda, dal punto di vista igienico sanitario, ai seguenti requisiti:
 - a. locali:
 - devono essere completamente indipendenti dai locali adibiti ad uso abitazione, con ingresso a parte e con servizi igienici propri, questi ultimi con le caratteristiche di cui all'art. 6 per quanto attiene al pavimento, alle pareti, al lavandino ed alla tazza. Con riferimento alle altre caratteristiche igieniche dei locali, si prescinde dal raccordo arrotondato tra pareti e pavimenti.
 - b. impianti igienico sanitari ed attrezzature destinate all'esercizio:
 - deve essere installato almeno un lavabo in maiolica, smalto o in altro materiale riconosciuto idoneo dal Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L., su parete piastrellata fino a m. 1,50 dal pavimento e sporgente lateralmente dai bordi del lavabo di m. 0,30.
2. I rifiuti ottenuti dalle lavorazioni devono essere raccolti in appositi recipienti di materiale lavabile e disinfettabile, muniti di coperchio con apertura a pedale e conservati per il periodo strettamente necessario in un vano chiuso e separato, ovvero in un armadio di materiale facilmente lavabile e disinfettabile, entrambi esclusivamente destinati allo scopo. Tutte le disposizioni igienico sanitarie di cui all'art. 6, commi 6 e 7, ed all'art. 7, commi 2, 4, 5 devono

essere rispettate.

3. Per gli esercizi a domicilio già esistenti al momento dell'entrata in vigore della presente normativa è consentito il mantenimento dello stato attuale dei locali adibiti all'attività limitatamente all'obbligo della separazione dell'ingresso e dei servizi igienici ed alla possibile pavimentazione in linoleum o in legno verniciato (esclusi quelli dei servizi igienici) purché vengano osservate tutte le altre disposizioni igienico sanitarie e sia attuata comunque una separazione dei locali dell'esercizio dall'abitazione.

ALTRE DISPOSIZIONI IGIENICO- SANITARIE

1. Per esigenze profilattiche ed igieniche che si evidenziassero occasionalmente, il Servizio di Igiene e Sanità Pubblica dell' A.S.L. potrà prescrivere tutti quegli accorgimenti, norme ed indicazioni atte allo scopo e all'osservanza delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, sia per i locali che per gli impianti igienico sanitari e le attrezzature.